



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:ud.metropolitano@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P2293 del
27/06/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Arch. Stefania De Bellis

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 9929122AAC - CUI S80034390585202100289 - Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di arredi per le aule didattiche e gli uffici degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Città metropolitana di Roma Capitale

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui ai D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000"



Città metropolitana di Roma Capitale

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione.”

la DELIBERA 39-10 del 28/07/2023 avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 - 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 - Art. 193 T.U.E.L."

Visto il D.M. 23/06/2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;

che in attuazione della L. 11/01 1996 n. 23” Norma per l’edilizia scolastica” l’Amministrazione Provinciale ha stipulato le convenzioni con il Comune di Roma e i Comuni della provincia per la presa in carico degli stabili con i relativi mobili degli istituti superiori, nonché la competenza all’acquisto degli arredi per le suddette scuole;

che con il D.P.R. 18 giugno 1998 n.233 è stato definito il “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti”, a norma dell’art.21 della L. marzo 1997, n. 59; che l’Amministrazione provvede ai fabbisogni, in tema di arredi scolastici, di circa 340 stabili, che ospitano una popolazione scolastica stimata di circa 180.000 alunni;

che questa fornitura è inserita nell'approvato programma biennale degli acquisiti 2023-2024 con CUI S80034390585202100289;

che la fornitura di arredi aule didattiche e uffici è necessaria al fine di garantire l’apertura di nuove sezioni e nuovi indirizzi di studio per incremento alunni, nonché, per la sostituzione di arredi vetusti atte a garantire un adeguato grado di sicurezza e comfort all’utenza che, sulla base di dati statistici, incide annualmente in media per il 10% dell’intero arredo scolastico.

La fornitura di arredi alle scuole, rappresenta per l’ente un tema strategico in quanto:

- Coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale;



Città metropolitana di Roma Capitale

- influisce sul benessere degli alunni;
- Garantisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica

La spesa relativa alla procedura che con la presente Determinazione Dirigenziale si intenda approvare potrà eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative somme potranno essere impegnate in favore dell'aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili sugli specifici capitoli di spesa inerenti la fornitura, coerentemente con le risorse disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo restando quanto segue:

- a) Resta nella facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di affidare l'esecuzione di opere all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo-discendente del presente accordo quadro;
- b) L'Appaltatore è vincolato, entro il periodo di validità dell'accordo, all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi-discendenti dalla stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo quadro;
- c) L'Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo quadro fintanto che l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori somme ove l'intero importo dell'Accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi;
- d) A tutti i contratti applicativi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione dell'Accordo quadro;
- e) Che l'Accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:
 - Importo minimo pari ad € 0;
 - Importo massimo pari a € 1.830.000,00 inclusa IVA e somme a disposizione;
 - Durata dell'accordo: 4 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione del primo contratto attuativo;

Il subappalto consente l'apertura dei bandi di gara alla più ampia concorrenza possibile, poiché agevola la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.

Che l'art. 19 del Capitolato Speciale d'oneri recita testualmente: "Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto tale limite *tiene conto della natura del tipo di fornitura da effettuare, di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali*. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i



Città metropolitana di Roma Capitale

servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

che i Dirigenti Scolastici inviano i dati previsionali relativi all'andamento della popolazione scolastica per l'anno scolastico in corso, dai quali risulti l'incremento del numero degli studenti iscritti al nuovo anno scolastico con la richiesta di arredi per aule didattiche e uffici;

che con Determinazione Dirigenziale RU n. 1968 del 14/06/2023 il Direttore del Dip.I ha affidato l'incarico di RUP per l'espletamento della Gara d'Appalto in oggetto all'Arch. Stefania De Bellis Funzionario di Città Metropolitana di Roma Capitale presso il Dipartimento I- Direzione, tenuto conto dei requisiti di competenza ed esperienza posseduti dal predetto Funzionario;

che è stata presentata dal RUP la documentazione relativa all'Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi scolastici per aule didattiche e uffici che si approva con il presente atto:

1. Relazione tecnica-illustrativa della fornitura
2. Quadro economico
3. Specifiche tecniche per i criteri ambientali minimi
4. Computo quantitativo-estimativo della fornitura
5. Elenco dei prezzi unitari
6. Capitolato speciale di appalto
7. Elenco ed ubicazione degli istituti scolastici CMRC

che con successivo atto verrà nominato il DEC;

che il disciplinare di Gara è stato elaborato dall'Ufficio SUA - Stazione Unica Appaltante della CMRC, che curerà la relativa procedura di gara;

che, pertanto, si procede, ai sensi del combinato disposto dell'artt.14 comma 1 e 71 del D.lgs. 36/2023, all'affidamento in oggetto mediante procedura aperta con lo strumento, dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, dell'Accordo Quadro, per la durata di 4 anni, decorrenti



Città metropolitana di Roma Capitale

dalla stipula del primo contratto attuativo, con un unico operatore economico, per la fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche e gli uffici degli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale secondo principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023, per un importo a base di gara pari a € 1.478.190,63=IVA esclusa CIG **9929122AAC**;

che il relativo quadro economico risulta così dettagliato:

	Importo Fornitura	Euro
A. IMPORTO FORNITURA	A.1 Fornitura arredi	1.478.190,6 3 €
	<i>Importo a base d'asta</i>	1.478.190,6 3 €
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1 Fondo per incentivo 1,8% <small>(art. 45, co. 2 e 3 del D.Lgs.36/2023)</small> <small>art. 2, comma 4 Tab. B del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm approvato con DSM n. 51 del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del 22.10.2019</small>	26.607,43 €
	B2 Iva 22%	325.201,94 €
	TOTALE A + B	



Città metropolitana
di Roma Capitale

Visto l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";

Visti, altresì, i commi 3 e 5 del richiamato art. 45 del d.lgs. 36/2023;

ATTESO che nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto come testualmente previsto dal predetto comma 3 dell'art. 45, trova applicazione il Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all'art. 93 comma 7- bis D. Lgs. n. 163/2006 approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n.51 del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitanano n. 116 del 22.10.2019;

che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b e c del predetto Regolamento;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4 Tab. B del medesimo Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (servizi/forniture);

Visto, infine, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale:



Città metropolitana di Roma Capitale

1. Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

- a. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
- b. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici..[..]"

visto l'art. 17 comma 1, del D.lgs. 36/2023 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

Atteso che:

l'art. 2 comma 1 lett. n) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 riporta la definizione di «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

l'obbligazione a contrarre connessa all'aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

tale strumento consente l'aggiudicazione di interventi che non sono ad oggi analiticamente progettati o definiti, permettendo in seguito l'affidamento di Contratti attuativi recanti tali lavorazioni in modo da affidare i futuri interventi in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di pianificazione;

RITENUTO, pertanto:

visto l'art. 59 del d.lgs. 36/2023 "Accordi quadro" ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.";



Città metropolitana di Roma Capitale

Visti altresì i commi 2 e 3 del medesimo art. 59 che recitano: “ 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.”. “3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.”

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un AQ con un solo operatore economico di cui all'art. 59, comma 3 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche ed Uffici per il quale non sussiste alcun importo minimo garantito da affidare all'operatore e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare l'offerta economica più vantaggiosa;

Ritenuto di approvare, per il suddetto Accordo quadro, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche ed Uffici ", nonché di approvare l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Oneri ed al suddetto importo di € 1.475.806,45 iva esclusa a base di gara;

Ritenuto altresì di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

la fornitura definita nel suo contenuto, come descritta nel Capitolato speciale d'oneri e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminati nel numero e nella collocazione, ma saranno individuati, contrattualmente dall'accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno, con i singoli contratti applicativi nell'arco di tempo previsto;

lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente;

che l'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 4 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso;

l'Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, nelle more della stipula del contratto attuativo, sotto le riserve di legge, senza che l'operatore economico possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta;

Il subappalto consente l'apertura dei bandi di gara alla più ampia concorrenza possibile, poiché agevola la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.



Città metropolitana di Roma Capitale

Che l'art. 19 del Capitolato Speciale d'oneri recita testualmente: "Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto tale limite *tiene conto della natura del tipo di fornitura da effettuare, di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali*. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che, ai sensi del comma 4:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

visto l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 che recita quanto segue: " Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.";

visto l'art. 25, comma 2 del D.Lgs 36/2023: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di approvare per il quadro economico per suddetto Accordo quadro, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche ed Uffici, per un importo complessivo, di € 1.830.000,00 così ripartito:

	Importo Fornitura	Euro
A. IMPORTO FORNITURA	A.1 Fornitura arredi	1.478.190,63 €
	<i>Importo a base d'asta</i>	1.478.190,63 €
	B. SOMME A DISPOSIZIONE	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>



Città metropolitana
di Roma Capitale

DELL'AMMINISTRAZION E	B 1	Fondo per incentivo 1,8% (art. 45, co. 2 e 3 del D.Lgs.36/2023) art. 2, comma 4 Tab. B del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm approvato con DSM n. 51 del 28/05/2019 e modificato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 116 del 22.10.2019	26.607,43 €
	B 2	Iva 22%	325.201,94 €
TOTALE A + B			1.830.000,00 €

2) di approvare lo schema di Accordo Quadro - come da Capitolato Speciale d'oneri - relativo alla fornitura di cui al punto 1), conservato agli atti;

3) di approvare, per il suddetto Accordo quadro, relativo alla fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche ed Uffici ", nonchè di approvare l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 71 del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Oneri ed al suddetto importo di € 1.478.190,63 iva esclusa a base di gara;

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;



Città metropolitana di Roma Capitale

5) di dare atto che l'Accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

- Importo minimo pari ad € 0;
- Importo massimo pari a € 1.830.000,00 inclusa IVA e somme a disposizione;
- Durata dell'accordo: 4 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso;

6) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Direttore del Dipartimento I l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa in base agli stanziamenti effettivi del Bilancio di previsione;

7) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, verrà predisposta, dalla Direzione del Dipartimento I, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in capo all'aggiudicatario;



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.